

# CUEA

CONSORZIO  
FORMAZIONE  
UNIVERSITARIA  
IN ECONOMIA  
AZIENDALE

---

PINEROLO

## **STATUTO**

Ultimo Aggiornamento: Assemblea Straordinaria del 26/04/2006  
Allegato "B" al n. 9584 di Raccolta  
n. 23046 di Repertorio - Notaio Travaglini

*Articolo 1*  
*COSTITUZIONE E SEDE DEL CONSORZIO*

E' costituito il Consorzio denominato "CONSORZIO PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA IN ECONOMIA AZIENDALE" con sede in Pinerolo, Via Cesare Battisti, 6, siglabile "CUEA".

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite altre sedi operative, purché nel Comune di Pinerolo.

*Articolo 2*  
*OBIETTIVO DEL CONSORZIO*

Il Consorzio persegue, senza scopo di lucro, i seguenti fini:

- a) promuovere in Pinerolo l'istituzione e il sostentamento di corsi universitari di laurea di I e II livello, oltre che dottorati di ricerca in materie economico aziendali e per il *management* di enti ed imprese pubbliche e private, nei vari settori operativi, inclusi quelli del turismo, dell'arte e della cultura, anche in collaborazione con l'Università, attraverso la costituzione di apposite scuole od organismi diversamente denominati dotati di autonomia gestionale, mediante la corresponsione di contributi per lo svolgimento dell'attività didattica ed organizzativa dei corsi. Il Consorzio si adopera, inoltre, nel modo più efficace con tutti i mezzi consentiti, per un continuo miglioramento dei corsi in rapporto alle esigenze di una aggiornata cultura imprenditoriale, perseguendo tutti i mutamenti necessari ed opportuni sul piano organizzativo, didattico e statutario;
- b) finanziare, organizzare e gestire master, seminari di aggiornamento metodologico e tecnico per l'ulteriore qualificazione professionale dei quadri di enti pubblici e privati, imprese ed istituzioni nonché degli aderenti od iscritti ad albi, collegi ed organizzazioni professionali e per gli studenti universitari;
- c) finanziare, organizzare e gestire specifici corsi di perfezionamento professionale, post-universitario o post-diploma, per gli allievi dei corsi universitari, per professionisti, managers e funzionari o dipendenti di enti pubblici e privati.
- d) finanziare, organizzare e gestire centri di studio e di ricerca su problematiche afferenti alla gestione aziendale, al servizio di enti e di imprese pubbliche e private, consorziate e non, nei confronti di queste ultime come attività meramente secondaria e sussidiaria.

Per la realizzazione dello scopo consortile, il Consorzio provvede a reperire adeguate strutture logistiche e formative e può accedere alle provvidenze previste dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali in materia di formazione.

*Articolo 3*  
*DURATA DEL CONSORZIO*

Il Consorzio ha la durata fino al 31.12.2030.

La durata può essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

*Articolo 4*  
*ENTI CONSORZIATI*

Alla data della costituzione facevano parte del Consorzio:

- I Comuni di:
  - Pinerolo,
  - Cumiana,
  - Villar Perosa,
  - Perosa Argentina,

Piscina,  
Pomaretto  
Pinasca;

- La Comunità Montana Pinerolese Pedemontana;
- Il Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Torino;
- La Associazione Piccole e Medie Imprese - API - di Torino e Provincia;
- Le Società:
  - Corfina S.p.A.,
  - S.K.F. Industrie S.p.A.,
  - Merloni Elettrodomestici S.p.A.,
  - Chiriotti Editori S.p.A.,
  - Banca Brignone S.p.A.;
- il Sig. Poet Dr. Ing. Francesco.

Possono far parte del Consorzio gli Enti pubblici e privati che intendono perseguire le finalità di cui all'articolo 2.

Il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo, se all'uopo autorizzato, delibera l'ammissione di nuovi Consorziati definendone la categoria di appartenenza in relazione all'entità delle quote sottoscritte, nonché le eventuali variazioni di tipologia.

#### *Articolo 5* *TIPOLOGIA DEI CONSORZIATI*

I consorziati si distinguono in simpatizzanti, ordinari, sostenitori e benemeriti.

Nell'ambito di questa tipologia, sono:

- "simpatizzanti" i consorziati che sottoscrivono una quota ridotta da € 1.000,00. Tale tipologia è riservata a persone fisiche, imprese individuali e professionisti;
- "ordinari" i consorziati che sottoscrivono una quota da € 3.000,00;
- "sostenitori" i consorziati che sottoscrivono due quote da € 3.000,00 cadauna;
- "benemeriti" i consorziati che sottoscrivono cinque quote da € 3.000,00 cadauna.

I consorziati intervenuti nell'atto costitutivo e quelli ammessi entro i primi tre anni dalla data della costituzione del Consorzio sono "fondatori".

Un consorziato, di qualsiasi tipologia, esclusa quella dei "simpatizzanti", può partecipare al Consorzio quale rappresentante di entità diverse e minori (piccoli comuni, professionisti, etc.) che, raggruppandosi, hanno deciso di concorrere alla sottoscrizione di 1, 2 o 5 quote.

Il Comune di Pinerolo è "fondatore" e contribuisce al Fondo consortile mettendo a disposizione i locali ed assumendo a proprio carico le spese relative ai consumi (riscaldamento, energia elettrica, acqua, gas, ecc.) con riferimento all'attuale situazione, per cui è esonerato dai versamenti in denaro, fatti salvi eventuali interventi per concorrere alla copertura di spese straordinarie di gestione ai sensi del successivo art. 11.

#### *Articolo 6* *FONDO CONSORTILE*

Il Fondo consortile è costituito dalla prima quota versata dai consorziati all'atto dell'adesione e varia a seguito sia dell'adesione di nuovi consorziati sia di contributi al Fondo decisi dall'Assemblea degli enti stessi.

Contribuiscono, inoltre, alla formazione del patrimonio sociale:

- i contributi pervenuti da persone fisiche, imprese ed enti non associati;
- altri introiti e liberalità anche provenienti da terzi a qualunque titolo.

Il Consorzio non ha fini di lucro, ma deve tendere all'autosufficienza della gestione ordinaria. Gli avanzi di gestione sono destinati al miglioramento delle attrezzature didattico-scientifiche o ad attività straordinarie.

#### *Articolo 7* *ESERCIZIO SOCIALE*

L'attività del Consorzio viene organizzata sulla base di appositi Programmi.

L'esercizio sociale ha durata annuale, con inizio dal 1° Gennaio e termine al 31 Dicembre.

#### *Articolo 8* *CONTRIBUTI E PRIVILEGI PER I SOGGETTI CONSORZIATI*

Ciascuno dei consorziati contribuisce al finanziamento delle attività del Consorzio, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Comitato Esecutivo e approvato dall'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee ordinarie.

All'atto dell'adesione, perfezionata dalla delibera di accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione, ogni consorziato versa la quota destinata al Fondo Consortile, in base alla tipologia di appartenenza. La quota è corrisposta per intero, indipendentemente dal momento dell'esercizio in cui si perfeziona l'adesione stessa. A partire dall'esercizio successivo a quello di adesione, le quote si intendono versate in "conto esercizio" ed hanno competenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente sia dalla data in cui è stata perfezionata l'adesione al Consorzio, sia dalla data del versamento della quota.

Le quote in "conto esercizio" si intendono, in assenza di specifiche delibere da parte degli organi gestori, pari alla quota iniziale in sintonia con la tipologia di consorziati esistenti.

La delibera inoltre specifica la quota dei contributi eventualmente da attribuire al Fondo consortile.

Nel programmare l'attività del Consorzio per gli specifici corsi di perfezionamento professionale, il Consiglio di Amministrazione privilegia le esigenze di formazione degli enti consorziati.

#### *Articolo 9* *OBBLIGHI DEI CONSORZIATI - RECESSO ED ESCLUSIONE*

Il recesso è possibile fin dal primo anno di adesione, fatto salvo il versamento della prima quota destinata al Fondo Consortile. Se inviato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il recesso ha effetto a far tempo dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso, ove pervenga entro tre mesi dal suo termine; altrimenti ha effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo o da altra data anteriore accordata a discrezione dal Consiglio di Amministrazione, su esplicita richiesta del recedente.

Il recesso dal Consorzio non dà diritto alla restituzione dei contributi versati, di qualsiasi natura essi siano. La quota di adesione del consorziato receduto o escluso accresce proporzionalmente quelle degli altri consorziati (art. 2609 C.C.).

Può essere escluso dal Consorzio, con delibera del Consiglio di Amministrazione, il soggetto consorziato che abbia violato ripetutamente e gravemente gli obblighi assunti verso il Consorzio, nonché il consorziato che sia dichiarato fallito o che sia ammesso alla procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta o di amministrazione controllata.

*Articolo 10*  
*ORGANI DEL CONSORZIO*

Sono Organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato tecnico-scientifico;
- il Presidente;
- il Presidente Onorario
- il Direttore;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

*Articolo 11*  
*L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI*

L'Assemblea è formata dai consorziati.

Ogni consorziato dispone di un voto in Assemblea.

I consorziati possono essere rappresentati da un delegato munito di delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ogni delegato può essere portatore di un massimo di tre deleghe, ed ogni delega rappresenta l'equivalente di un voto consortile.

Non possono essere portatori di deleghe i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato tecnico-scientifico, del Collegio dei Revisori, il Direttore e i Dipendenti del Consorzio.

Peraltro i componenti del Consiglio di Amministrazione possono comunque essere in Assemblea rappresentanti dei consorziati che li hanno designati come tali.

L'Assemblea è convocata, con lettera raccomandata, dal Presidente inviata almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza e si tiene normalmente presso la Sede del Consorzio. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere spedito a mezzo telegramma o telefax oppure e-mail almeno 5 giorni prima della data fissata.

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno, entro fine Aprile, per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio, per l'approvazione del Programma di attività, nonché per la determinazione della misura dei contributi in denaro dovuti dai consorziati, secondo quanto previsto dall'art.8 dello Statuto.

L'Assemblea, inoltre, in sede ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione in base alle designazioni effettuate dai consorziati, secondo quanto previsto dal successivo art. 12;
- nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, designandone il Presidente e determinandone i compensi;
- delibera eventuali contributi straordinari specificandone la destinazione;
- delibera su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata in sede straordinaria ogni volta che lo richieda il Consiglio di Amministrazione o almeno un terzo dei consorziati e delibera sulle modifiche di Statuto e sullo scioglimento del Consorzio.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti, direttamente o per delega, almeno i due terzi dei consorziati.

Se l'Assemblea non può decidere per mancanza del numero legale, si considera validamente costituita in seconda convocazione il primo giorno successivo non festivo quando sia presente la maggioranza dei consorziati.

Se anche l'Assemblea in seconda non è in grado di essere validamente costituita, sarà costituita e considerata atta a deliberare in terza convocazione qualunque sia il numero dei consorziati presenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre:

- per l'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda o terza convocazione, il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- per l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda che in terza convocazione, il voto favorevole dei due terzi dei consorziati presenti.

#### *Articolo 12*

#### *CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero massimo di 33 componenti.

Il Comune di Pinerolo ha diritto a designare un componente del Consiglio di Amministrazione, ed il Presidente della Scuola, o della sede universitaria, ne fa parte di diritto.

I restanti 31 componenti saranno designati come segue:

- n. 20 dai consorziati benemeriti;
- n. 6 dai consorziati sostenitori;
- n. 4 dai consorziati ordinari;
- n. 1 dai consorziati simpatizzanti.

Qualora il numero dei consorziati appartenenti alle diverse tipologie di soci sia inferiore al numero di componenti il Consiglio di Amministrazione spettanti loro di diritto, essi esprimono, comunque, i loro rappresentanti in seno al Consiglio nei limiti della loro presenza come soci.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 esercizi e scadono, salvo dimissioni o revoca, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Nel caso di cessazione, per qualunque causa, di uno o più amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione, anche mediante cooptazione di soggetti di loro gradimento non necessariamente indicati dai consorziati.

Nel caso di ingresso di nuovi consorziati aventi diritto alla designazione di Amministratori (cioè benemeriti) fino al numero di 20, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro nomina in via autonoma.

I componenti subentrati nel corso del periodo di durata del mandato del Consiglio di Amministrazione scadono con la normale scadenza dello stesso.

La nomina degli Amministratori di cui ai due commi precedenti è comunicata alla prima Assemblea utile dei Consorziati, ma l'efficacia ed operatività giuridica degli stessi esiste dalla delibera di nomina del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce normalmente presso la sede del Consorzio, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, previo avviso di convocazione spedito con almeno 10 giorni di anticipo. In caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere spedito a mezzo telegramma o telefax oppure e-mail almeno 2 giorni prima della data fissata.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno sette componenti in carica; si ritengono validi i Consigli ed i Comitati Esecutivi tenuti in video-conferenza.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle sedute del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, il Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, se nominato, ed il Direttore del Consorzio; il Presidente nomina un Segretario che redige i verbali delle riunioni; questi può essere anche esterno al Consiglio stesso ed in tal caso non ha diritto di voto.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio.

Esso quindi, in via esemplificativa, non tassativa né limitativa:

- nomina il Presidente, se non vi ha già provveduto l'Assemblea, e lo revoca con la maggioranza qualificata (oltre il 50%) e ne definisce i poteri e le attribuzioni;
- definisce i poteri e le attribuzioni del Vice-Presidente del Consorzio nominato dal Presidente;
- nomina e revoca il Direttore del Consorzio definendone i poteri, le attribuzioni e ne stabilisce l'eventuale compenso;
- nomina inoltre altre figure operative utili per l'attività consortile;
- nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
- nomina i propri rappresentanti nel Comitato Direttivo della Scuola Universitaria;
- propone all'Assemblea il Programma di attività ed il Bilancio consuntivo del Consorzio;
- delibera sulle richieste di nuove adesioni;
- delibera sull'accettazione di contributi volontari;
- istituisce e sopprime sedi operative;
- può proporre all'Assemblea lo scioglimento del Consorzio;
- può proporre all'Assemblea la trasformazione del Consorzio in altra forma societaria, purché nella tipologia di società di capitali.

Per meglio rispondere alle sue esigenze di funzionamento, il Consiglio può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo formato da non più di 7 componenti con almeno un rappresentante per ciascuna delle categorie dei soci consorziati.

Sono membri di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente ed il Vice-Presidente del Consorzio ed il Presidente della Scuola Universitaria.

La composizione e le deleghe da attribuirsi al Comitato Esecutivo sono deliberate dal Consiglio con la maggioranza dei componenti.

Salvo diversa delibera dell'Assemblea, il mandato dei Consiglieri di Amministrazione, anche quali membri del Comitato Esecutivo, è gratuito, spettando agli stessi esclusivamente il rimborso delle spese vive a piè di lista sostenute per lo svolgimento del mandato medesimo.

#### *Articolo 13*

#### *IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO*

Il Comitato tecnico-scientifico è un organismo facoltativo, di istituzione discrezionale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ed è composto da un numero pari di componenti non inferiore a quattro e non superiore a otto che durano in carica tre anni.

La metà dei componenti è designata dalla Facoltà di Economia dell'Università con la quale il Consorzio ha realizzato i corsi universitari, e l'altra metà è designata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, anche tra i suoi membri.

Il Comitato è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione, individua il Programma di attività da proporre al Consiglio stesso, raccoglie esigenze e proposte dei consorziati, vigila sulla validità tecnico-scientifica delle attività del Consorzio.

Il Comitato si riunisce su convocazione scritta del Coordinatore che viene eletto dal Comitato nel corso della prima seduta e presiede il Comitato stesso.

Il Comitato può nominare un Segretario, scelto anche al di fuori dei componenti il Comitato stesso.

Il Segretario, in tal caso, non ha diritto di voto, redige i verbali delle riunioni e svolge le funzioni che gli sono affidate.

#### *Articolo 14*

#### *IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO*

Il Presidente del Consorzio ha la legale rappresentanza del Consorzio nell'ambito e per l'esercizio dei poteri conferitigli.

Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, convoca l'Assemblea e ne presiede i lavori.

Vigila inoltre sui servizi amministrativi e contabili, assume per conto del Consorzio gli impegni connessi con l'attività consortile, stipula i relativi contratti ed esercita in generale tutte le attività che interessano il Consorzio, che gli sono affidate dalla legge, dallo statuto o dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può delegare la rappresentanza del Consorzio al Direttore del Consorzio o a singoli Consiglieri, per singoli atti od via continuativa per tipi di atti rientranti nelle attribuzioni del delegato. Il Presidente nomina e revoca il Vice-Presidente del Consorzio.

Le funzioni del Presidente, in caso di impedimento o di assenza, sono esercitate dal Vice Presidente o da altro consigliere dallo stesso indicato, in loro mancanza, dal Consigliere più anziano in carica.

#### *Articolo 15*

#### *IL PRESIDENTE ONORARIO*

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente Onorario del Consorzio che non ha poteri né la legale rappresentanza del Consorzio, ma solo la rappresentanza di immagine dello stesso. Può presenziare ai lavori del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea senza diritto di voto, ma con diritto di parola.

*Articolo 16*  
*IL DIRETTORE DEL CONSORZIO*

Il Direttore del Consorzio cura l'attuazione delle deliberazioni e delle direttive del Consiglio di Amministrazione. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Comitato Tecnico-Scientifico e provvede alla realizzazione dell'attività programmata.

Entro limiti prefissati dal Consiglio di Amministrazione, egli ha autonomia per le spese correnti di gestione.

Annualmente deve fornire al Consiglio di Amministrazione una relazione dell'attività svolta e provvedere alla predisposizione del Bilancio d'esercizio.

*Articolo 17*  
*IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI*

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi. Devono essere inoltre nominati due membri supplenti. Tutti i componenti sono eletti dall'Assemblea e scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili.

Il Collegio resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I componenti del Collegio sono rieleggibili.

Il Collegio è coordinato da un Presidente scelto tra i componenti effettivi e designato dall'Assemblea dei Consorziati.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque incarico sociale. I Revisori dei Conti controllano l'amministrazione del Consorzio ed accertano la regolare tenuta della contabilità e ne riferiscono all'Assemblea. Essi redigono una relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo.

I libri del Consorzio sono resi disponibili ai Consorziati ed a quanti ne facciano richiesta motivata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori dei Conti devono essere invitati alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, e possono partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo.

*Articolo 18*  
*SCIoglIMENTO DEL CONSORZIO*

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

*Articolo 19*  
*RINVIO*

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile, nelle leggi sui Consorzi e, in quanto applicabili, anche alle norme relative alle società commerciali.